



**COMUNE DI MAZZARRONE**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE		
N° <u>1</u>	DEL REG.	OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 2004 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE.
DATA		
<u>07-01-2020</u>		

L'anno Duemilaventi il giorno sette Del mese di Gennaio alle ore 9,30 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

1 SPATA	GIOVANNI	P.	X	A.		SINDACO
2 TASCA	ROSA				X	ASSESSORE VICE SINDACO
3 CUTRARO	ANNA RITA	X				ASSESSORE
4 BIZZINI	CARMELO	X				ASSESSORE
4 GIRLANDO	GIUSEPPE	X				ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. me Solvino Cruppiaro Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata,  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n.30/2000;  
Con voti unanimi favorevoli;

**DELIBERA**

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

Aggiunte / integrazioni (1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Modifiche / sostituzioni (1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e dispensarne le parti non deliberate  
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancato dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** addì \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 2004 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE.**

**Proponente: l'Assessore**

**Redigente**

Considerata la necessità di questo Ente di dotarsi di personale tecnico necessario per l'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

Rilevato che l'utilizzo del personale di altro Ente, come l'attuale incarico, nella fattispecie dell'art. 14 del CCNL in vigore dal 22 gennaio 2004, è da considerarsi una forma di flessibilità organizzativa del lavoro per cui il dipendente condurrebbe rapporto di lavoro stabile presso l'Ente di appartenenza e a tempo determinato presso l'Ente utilizzatore;

CONSIDERATO che secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL 22/1/2004 la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" disciplinando compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

ATTESO che la disciplina sopracitata si atteggia come normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, giusto parere UPPA n. 34/2008, parere del C.d.S. n.2141/2005 e circolare n. 2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

CONSIDERATO che l'Ente utilizzatore non infrange i limiti imposti all'assunzione del personale e che le spese pro quota sostenute dall'Ente per tali prestazioni lavorative verranno computate all'interno della spesa prevista per il personale impiegato;

ATTESO che l'Ente di destinazione deve programmare la temporalità di utilizzo dello scavalco, così come l'Ente di provenienza programmerà il tempo per il quale dovrà privarsi del proprio dipendente;

Che, pertanto, non costituendo nuova assunzione non si è subordinati al rispetto dei vincoli di cui all'art. 76, c. 7 del d.l. 112/2008 e a quelli di cui all'art. 9, c. 28 del d.l. 78/2010;

Visto l'art. 224 L.R. 16/63 il quale dispone che qualora ricorrano speciali motivi il dipendente comunale può essere autorizzato dall'Amministrazione dalla quale dipende a prestare opera retribuita presso altri Enti pubblici locali;

Visto l'art. 53 del d.lgs 165/2001 che prevede per lo svolgimento di incarichi retribuiti l'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;

Vista la nota prot. 23185 del 19/12/2019 con la quale il Sindaco di questo Comune chiede l'autorizzazione al Sindaco del Comune di Grammichele per il conferimento di incarico al dott. Guido Maria Gandolfo con l'utilizzo parziale del monte orario contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 2004;

Vista la nota prot. n. 21 del 02.01.2020 a firma del Sindaco di Grammichele che autorizza il dott. Guido Maria Gandolfo a prestare servizio parziale al Comune di Mazzarrone per 18 ore settimanali;

Visto il d.lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

Visto il decreto l.gs 30.03.2001 n. 165 "Testo Unico sul pubblico impiego";

Visto l'art. 4 del d.lgs 08.04.2003 n.66;

Vista la Circolare n. 2 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno;

Visto il d.lgs 27.10.2009 n.150, c. d. "decreto Brunetta", in attuazione della legge 04.03.2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. nella Regione Siciliana;  
Visto il CCNL del personale del comparto non dirigenziale degli EE.LL. in atto vigente;

**SI PROPONE**

Autorizzare il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente a sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente, con il Comune di Grammichele per l'utilizzo del dott. Guido Maria Gandolfo per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Mazzarrone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del CCNL 2004, con contestuale attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs 267/2000.

Dare atto che l'attività lavorativa da parte del dott. Guido Maria Gandolfo presso il Comune di Mazzarrone sarà espletata nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo e che la prestazione dovrà essere effettuata in base all'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di appartenenza al fine di consentire il coordinamento delle funzioni in raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo.

Dare atto che gli oneri finanziari riferiti al personale autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di Mazzarrone, sono quelli previsti dal CCNL 22.01.2004 come meglio specificato.

Dare atto che per effetto dell'intesa tra i due Enti interessati risultano assolti gli obblighi di cui all'art. 53 del d.lgs 165/2001.

Dare Atto che l'incarico de quo avrà la durata fino al 31.12.2020.

Trasmettere il presente Atto al Comune di Grammichele.

**Proposta di deliberazione - Reg. n° 1 del 07-01-2020**

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole / ~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

li 07-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / ~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

li 07/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

li, \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico( art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale li,

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12°, comma 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 07-01-2020



**COMUNE DI MAZZARRONE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE  
TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE.**

Il presente atto è stipulato, ai sensi dell'art. 14 c.1 CCNL regioni enti locali del 22/01/2004, ai fini dell'utilizzo presso il Comune di Mazzarrone per un periodo predeterminato a tempo parziale del dott. Gandolfo Guido Maria, dipendente del Comune di Grammichele, per regolare il rapporto  
TRA

Il Comune di Grammichele (CT), in nome e per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto in qualità di Responsabile del Personale, di seguito denominato ente cedente

E

Il Comune di Mazzarrone, in nome e per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, di seguito denominato ente utilizzatore.

Per la gestione del rapporto di lavoro del dipendente interessato

**PREMESSO**

Ai fini di quanto di seguito stabilito le parti danno atto:

CHE a norma dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 "Ai fini di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

CHE il Sindaco del Comune di Mazzarrone con nota prot. n. 23185 del 19/12/2019 ha chiesto al Comune di Grammichele di autorizzare il temporaneo utilizzo del dott. Guido Maria Gandolfo in servizio in qualità di Istruttore tecnico fino al 31.12.2020 presso detto Comune;

CHE il funzionario ha manifestato per le vie brevi il suo assenso;

Che con delibere di Giunta Municipale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Grammichele e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per il Comune di Mazzarrone i due Enti hanno autorizzato l'utilizzo;

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE:

**ART. 1 - Rapporto di lavoro**

L'utilizzazione da parte del Comune di Mazzarrone, del dipendente dott. Guido Maria Gandolfo, è attuato ai sensi dell'art. 14 CCNL 2004 il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Mazzarrone, non dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

## ART. 2 - Durata

L'utilizzo decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente. Per l'eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Mazzarrone, fermo restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Grammichele.

## ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente presterà servizio presso il Comune di Mazzarrone per il tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali e per 24 (ventiquattro) ore settimanali presso il Comune di Grammichele, garantendo la presenza compatibilmente all'organizzazione oraria presso l'Ente di appartenenza. Restano salvi ed estranei alla presente convenzione gli ulteriori rapporti che potranno instaurarsi tra il dipendente e il Comune di Mazzarrone nel rispetto della normativa e sull'orario di lavoro e purché ciò non determini nocumento all'Ente di provenienza.

## ART. 4 - Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico rimane a tutti gli effetti giuridici presso il Comune di Grammichele a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Mazzarrone attiene il suo impiego funzionale nell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

## ART. 5 - Rapporti finanziari tra Enti

Il Comune di Grammichele corrisponderà al dipendente il trattamento economico annuo lordo in godimento e gli oneri contributivo sullo stesso ricadenti, gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dott. Guido Maria Gandolfo, saranno rimborsati pro quota e mensilmente dal Comune di Mazzarrone al Comune di Grammichele entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mensile.

## ART.6 - Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Mazzarrone saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di Grammichele.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazione con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Grammichele che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Mazzarrone.

## ART. 7 - Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione d parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Mazzarrone al Comune di Grammichele delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 5;

ART. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì, \_\_\_\_\_

COMUNE DI GRAMMICHELE \_\_\_\_\_

COMUNE DI MAZZARRONE \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE \_\_\_\_\_